

COPIA

COMUNE DI GIOVINAZZO Città Metropolitana di Bari DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione straordinaria

Convocazione prima

OGGETTO: Nomina della Commissione locale per il paesaggio. D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).Legge regionale n. 20 del 07 ottobre 2009 (Norme per la pianificazione paesaggistica).Approvazione del Regolamento contenente la Disciplina per il funzionamento e la composizione della Commissione Locale per il Paesaggio - L. R. 7.10.2009, n.20 "Norme per la pianificazione paesaggistica e ss.mm.ii."

L'anno duemilaquindici, il giorno diciannove del mese di giugno, con inizio alle ore 16,50 nella solita sala delle adunanze consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato in prima convocazione, seduta straordinaria con avviso prot. n. 12951 del 16.06.2015.

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto, all'esito dell'appello effettuato dal Segretario Generale, risultano presenti o assenti i componenti del Consiglio Comunale, come appresso indicati:

N°	Cognome e Nome		Pres	Ass	N°	Cognome e nome		Pres	Ass
1	DEPALMA Tommaso	Sindaco	X	•	10	BONVINO Filippo	Cons.Com	X	<u> </u>
2	FAVUZZI Domenico Vito	PresCom	X	<u> </u>	11	ARBORE Alfonso	"	X	1
3	FUSARO Vincenzo	Cons.Com	X		12	DAGOSTINO Consiglia	"	X	
4	BATTISTA Tommaso	"	X		13	STUFANO Cosmo Damiano	"		X
5	LEALI Giancarlo	٠,		X	14	CAMPOREALE Giovanni	"		X
6	BOLOGNA Felice	٠٠	X		15	DEL VECCHIO Antonio	"		X
7	CARLUCCI Raffaele			X	16	D'AMATO Vincenzo	46		X
8	SPADAVECCHIA Claudio	66	X		17	IANNONE Ruggero	"		X
9	CERVONE Francesco	66	X			,			

Presenti n. 10

Assenti n. 7

Risultato legale il numero degli intervenuti, il sig. Domenico Vito FAVUZZI nella qualità di Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta con l'assistenza della dott.ssa Teresa DE LEO – Segretario Generale.

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso il parere di cui all'art.49 della legge 18 agosto 2000, n.267:

Il responsabile del settore interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere positivo;

Il responsabile del settore interessato, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere positivo;

Si dà atto che esce dall'aula consiliare il Consigliere Dagostino (ore 17,29, presenti 9).

Introduce l'argomento il presidente del consiglio Favuzzi Domenico Vito e dà la parola all'assessore Sannicandro Raffaele che relaziona sull'argomento.

Si dà atto che il dibattito consiliare e i singoli interventi sono riportati in resoconto nell'allegata trascrizione riveniente dal supporto magnetico a seguito di registrazione da parte della ditta incaricata, la quale comprende la riproduzione delle attività, degli argomenti e le vicende della presente seduta di consiglio comunale (allegato 1)

IL CONSIGLIO COMUNALE

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA SULLA BASE DELL'ISTRUTTORIA CONDOTTA DALL'UFFICIO URBANISTICA DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO, RIFERISCE QUANTO SEGUE:

PREMESSO CHE:

- ampie aree del territorio comunale risultano tutelate dal punto di vista paesaggistico ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e del Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (PUTT/P), approvato con delibera di G.R. n.1748 del 15 dicembre 2000, i cui elaborati relativi ai "Primi adempimenti" del Comune di Giovinazzo sono stati ratificati con deliberazione di C.C. del 30.11.2004 n.40 e con attestazione di coerenza trasmessa dall'Assessorato Regionale all'Urbanistica, giusta nota del 16.12.2005 prot. n. 9730/06;
- il D. Lgs. 22.01.2004 n.42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e ss.mm.ii. prevede, all'art. 146, comma 6, che la funzione attinente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica viene ordinariamente assegnata alla Regione, che può delegarne l'esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, agli enti parco, ovvero a comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia;
- ai sensi dell'art. 148 del d.lgs 22.01.2004,n.42
 - Le regioni promuovono l'istituzione e disciplinano il funzionamento delle commissioni per il paesaggio di supporto ai soggetti ai quali sono delegate le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica, giusta <u>art. 146, comma 6</u>.
 - Le commissioni sono composte da soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio;
 - Le commissioni esprimono pareri nel corso dei procedimenti autorizzatori previsti dagli <u>articoli 146, comma 7, 147</u> e <u>159</u>.
- con deliberazione della G.R. del 16.02.2015,n.176 pubblicata sul BURP del 23.03.2015,n.40 è stato approvato il Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (individuato con l'acronimo PPTR);
- ogni intervento di modifica dello stato dei luoghi in aree o immobili interessati da vincoli
 paesaggistici è soggetto al preventivo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, giusta
 art. 90 delle NTA allegate al PPTR approvato con deliberazione della G.R. 176 del
 16.02.2015, ovvero all'accertamento di compatibilità paesaggistica, giusta art. 91 delle
 NTA allegate al PPTR;
- la Regione Puglia ha promulgato la legge 7.10.2009, n.20 "Norme per la pianificazione paesaggistica", pubblicata sul BUR Puglia n. 162 – supplemento del 15.10.2009 modificata ed integrata
 - dalla L.R.16.10. 2009 n.22 "Integrazione alla legge regionale 24 luglio 1997, n.19 (Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia) e modifica all'articolo 7 della legge regionale legge

- 7.10.2009, n.20 (Norme per la pianificazione paesaggistica)", pubblicata sul BUR Puglia n. 165 suppl. del 21.10.2009,
- dalla L.R.27 ottobre 2009 n.23 "Modifica delle norme in materia di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica – Disposizioni in materia di autorizzazione paesaggistica:interpretazione autentica", pubblicata sul BUR Puglia n. 172 del 2.11.2009;
- dalla L.R. 10.04.2015,n.19 "Modifiche alla legge regionale 7.10.2009,n.20 (norme per la pianificazione paesaggistica).

E PERTANTO

- l'art. 7 (Autorizzazione paesaggistica per la trasformazione degli immobili soggetti a tutela paesaggistica) comma 4 della L.R. 7.10.2009, n.20 modificata dalla L.R. 10.04.2015,n.19 prevede – testualmente –
 - I Comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti sono destinatari diretti della delega, ancorché non associati ad altri comuni, purché abbiano istituito la commissione di cui all'articolo 8 e dispongano di strutture rispondenti ai requisiti di cui al comma 6 dell'articolo 146 del D.lgs. 22.01.2004,n.42;
- a mente dell'art. 8 comma 1, la stessa legge regionale stabilisce **testualmente** "La Commissione locale per il paesaggio esprime, nel termine perentorio di venti giorni dalla richiesta, pareri obbligatori non vincolanti in relazione ai procedimenti:
 - a) di rilascio di autorizzazioni, accertamenti e pareri delegati a norma dell'articolo 10, per ogni tipologia di intervento di natura pubblica o privata, a eccezione dell'accertamento di compatibilità di cui agli articoli 167 e 181 del d.lgs. n. 42/2004;
 - b) di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e dei provvedimenti che seguono la disciplina del PUTT/P ai sensi dell'articolo 106 delle norme tecniche di attuazione del PPTR.";

Nei procedimenti di cui al regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'art. 146, comma9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004,n.42, e successive modificazioni, emanato con decreto del Presidente della Repubblica9 settembre 2010, n.139, la Commissione esprime un parere facoltativo, in assenza del quale l'ente delegato procede comunque sull'istanza.

INOLTRE

- i commi 2 e 3 dello stesso articolo 8 della L.R. 7.10.2009, n.20 modificata dalla L.R. 10.04.2015,n.19, coerentemente alle indicazioni di cui all'art. 148 del d.lgs 42/2004, stabiliscono, rispettivamente testualmente
 - "La Commissione e composta da almeno tre e non piu' di cinque membri selezionati dall'ente delegato a seguito di avviso pubblico, anche attraverso short list, tra soggetti in possesso di specializzazione universitaria ed esperienza almeno biennale in materie attinenti alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, alla pianificazione territoriale, all'archeologia e alle scienze agrarie o forestali. La Commissione composta da un numero di membri superiore a tre può includere anche una figura professionale priva di titolo di studio universitario purché sia documentata l'esperienza almeno quinquennale in dette materie e sia iscritta a un albo professionale. Il responsabile del procedimento partecipa ai lavori della commissione senza diritto di voto svolge funzioni di relatore e prescinde dal parere di cui al comma 1 in caso di decorrenza infruttuosa del termine perentorio di venti giorni ivi previsto";
 - Nelle ipotesi di cui all'articolo 8, comma 2,lettera d), della legge regionale 25 giugno 2013, n. 17 (Disposizioni in materia di beni culturali), il numero massimo di cinque componenti della commissione comprende il membro archeologo, il quale partecipa in via permanente alle sedute dell'organo consultivo.

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 2273 del 24 novembre 2009 avente ad oggetto "D.Lgs. 22.01.04, n. 42 e successive modifiche e integrazioni, "Codice dei beni culturali e del paesaggio", art. 146, comma 6. Determinazioni in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche", CONSIDERATO CHE l'allegato A alla predetta deliberazione di Giunta Regionale avente ad oggetto "Criteri per la verifica, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in

materia di paesaggio, della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnicoscientifica stabiliti dall'art.146, comma 6 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e successive modifiche ed integrazioni"; **stabilisce che:**

- per effetto del combinato disposto degli artt.146 comma 6 e art. 159 del D.lgs 42/2004 e ss.mm.ii. la funzione attinente al rilascio dell'autorizzazione, ordinariamente assegnata alla Regione, può essere delegata ad altri Enti per i rispettivi territori a condizione che verifichi, entro la data del 31.12.2009, la sussistenza di alcune condizioni, e in particolare che gli Enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenzazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico edilizia;
- è necessario che, in base alle disposizioni dell'art. 146, comma 5 del D.lgs 26.03.2008,n.63, "gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico edilizia;
- occorre quindi garantire sia un livello di competenza tecnico-scientifica sia la differenziazione delle valutazioni paesaggistiche da quelle urbanistiche edilizie;
- la nomina della Commissione locale per il paesaggio appositamente prevista dall'art. 148 del Codice e disciplinata dall'art. 8 della L.R. 7.10.2009, n.20 modificata dalla L.R. 10.04.2015,n.19 che contribuisce a garantire una valutazione specifica ed autonoma degli aspetti paesaggistici rispetto a quelli urbanistico edilizi;
- al fine di garantire la necessaria adeguata istruttoria tecnico-amministrativa relativa alle richieste di autorizzazione paesaggistica, ogni Comune dovrà verificare gli elaborati progettuali allegati alla richiesta di autorizzazione paesaggistica e acquisire il parere della Commissione locale per il paesaggio;
- per poter esercitare la sub delega, i Comuni dovranno garantire la differenziazione tra i procedimenti paesaggistico e urbanistico edilizio. Il requisito risponde alla necessità di non confondere i due procedimenti di cui uno, quello paesaggistico, è autonomo e presupposto rispetto al procedimento di rilascio del titolo abilitativo (art. 146, comma 4 del D.lgs 22.01.2004,n.42). Pertanto, al fine di distinguere i procedimenti, i Comuni dovranno individuare e nominare differenti responsabili per due distinti procedimenti ai sensi dell'art. 5 della Legge 07.08.1990, n.241 e ss.mm.ii., così da permettere una efficace differenziazione delle attività amministrative;
- la composizione della Commissione locale per il paesaggio è regolata dall'art. 8 della L.R. 7.10.2009 modificata dalla L.R. 10.04.2015,n.19. Tuttavia, i criteri individuati nel predetto articolo e precedentemente indicati in narrativa, sono da ritenersi requisiti minimi obbligatori, anche ai fini di omogeneizzare a livello regionale la competenza tecnicoscientifica chiamata ad esprimersi sulle richieste di trasformazione.
- I componenti devono essere scelti tra tecnici esterni all'Amministrazione e comunque non facenti parte dello Sportello Unico per l'Edilizia, che siano in possesso di diploma universitario attinente ad una delle materie indicate dalla legge. La scelta dei componenti coerentemente a quanto stabilito dall'art. 8 della L.R. 07.08.2009,n.20 modificato dalla L.R. 10.04.2009,n.19 dovrà effettuarsi, tra soggetti in possesso di specializzazione universitaria ed esperienza almeno biennale in materie attinenti alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, alla pianificazione territoriale, all'archeologia e alle scienze agrarie o forestali.
- I comuni o le loro associazioni istituiscono la Commissione locale per il paesaggio ai sensi dell'art. 8 della L.R. 07.08.2009, n.20 modificato dalla L.R.10.04.2009,n.19 e ne disciplinano il funzionamento e la composizione con specifico provvedimento, coerentemente ai criteri precedentemente illustrati.
- a norma dell'art. 7, comma 4, della L.R. 07.08.2009, n.20 "i Comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti sono destinatari diretti della delega, ancorché non associati ad altri Comuni, purché abbiano istituito la commissione di cui all'articolo 8 e dispongano di strutture rispondenti ai requisiti di cui al comma 6 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004:

DATO ATTO CHE:

- il Comune di Giovinazzo ha una popolazione residente superiore a quindicimila abitanti ed è, pertanto, Ente delegato al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 7 comma 4 della L.R. 20/2009 e ss.mm.ii. previa verifica regionale dei requisiti previsti per legge statale e regionale;
- la suddetta verifica regionale viene effettuata, coerentemente a quanto stabilito dal punto 4 dell'Allegato A alla Deliberazione della G.R. 24.11.2009,n.2273 -, e pertanto inviando alla Regione:
 - copia del provvedimento istitutivo della commissione per il paesaggio;
 - copia del provvedimento riguardante la nomina dei singoli componenti;
 - i curricula dei componenti della commissione;
 - l'individuazione del responsabile del procedimento a cui è demandata l'istruttoria finalizzata al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;
 - dichiarazione del comune dal quale risulti che l'individuazione del responsabile del procedimento a cui è demandata l'istruttoria finalizzata al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche è soggetto diverso da quello a cui é demandata l'istruttoria per il rilascio del provvedimento abilitativo dell'intervento edilizio.
- ampie zone del territorio comunale risultano tutelate dal punto di vista paesaggistico ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e del Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (PUTT/P), approvato con delibera di G.R. n.1748 del 15 dicembre 2000, i cui elaborati relativi ai "Primi adempimenti" del Comune di Giovinazzo sono stati ratificati con deliberazione di C.C. del 30.11.2004 n.40 e con attestazione di coerenza trasmessa dall'Assessorato Regionale all'Urbanistica con nota del 16.12.2005 prot. n. 9730/06;
- con deliberazione della G.R. del 16.02.2015,n.176 pubblicata sul BURP del 23.03.2015,n.40 è stato approvato il Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (individuato con l'acronimo PPTR);
- per effetto dell'entrata in vigore del Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (individuato con l'acronimo PPTR), giusta deliberazione G.R. del 16.02.2015,n.176, pubblicato sul BURP n. 40 del 23.03.2015 fatte salve le disposizioni di cui all'art.106 delle stesse NTA, di fatto, - i primi adempimenti di cui all' attestazione di coerenza trasmessa dall'Assessorato Regionale all'Urbanistica con nota del 16.12.2005 prot. n. 9730/06 -, non possono più operare se non nella misura e nei termini di efficacia consentiti dallo stesso PPTR:
- ogni intervento di modifica dello stato dei luoghi in aree o immobili interessati da vincoli paesaggistici è soggetto al preventivo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, giusta rt.
 90 delle NTA allegate al PPTR, ovvero all'accertamento di compatibilità paesaggistica, giusta art.
 91 delle NTA allegate al PPTR, compresi i provvedimenti che seguono la disciplina del PUTT/P ai sensi dell'articolo 106 delle norme tecniche di attuazione del PPTR:
- che per la effettiva costituzione della Commissione locale paesaggio si rende necessario emanare il regolamento contenente le "linee guida" atte a disciplinare il funzionamento e la composizione della Commissione locale per il paesaggio medesima;

IL CONSIGLIO COMUNALE

ASCOLTATA la relazione dell'Assessore ing. Raffaele Sannicandro

RILEVATO CHE il presente atto, in forma di proposta di deliberazione è stato portato all'esame della competente commissione permanente consiliare *urbanistica*, *ambiente e lavori pubblici*, in seduta del 17.06.2015;

VISTI

- gli artt. 146, i commi 1 e 2 dell'art.148 e art.159 del D.Lgs. 22.01.2004 n.42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e ss.mm.ii.;
- l'art. 5 della Legge 7.05.1990,n.241
- gli artt. 42 e 50 del D.lgs 18.08.2000,n.267.

VISTA:

la Delibera di G.R. del 15.12.2000, n.1748;

- la L. R. 7.10.2009, n.20 "Norme per la pianificazione paesaggistica"
- la L.R.16.10. 2009 n.22. "Integrazione alla legge regionale 24 luglio 1997, n.19 (Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia) e modifica all'articolo 7 della legge regionale legge 7.10.2009, n.20 (Norme per la pianificazione paesaggistica)";
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 2273 del 24 novembre 2009 "D.Lgs. 22/01/04, n. 42
 e successive modifiche e integrazioni, "Codice dei beni culturali e del paesaggio", art. 146,
 comma 6. Determinazioni in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti di
 organizzazione e di competenza tecnico scientifica per l'esercizio delle funzioni
 paesaggistiche"
- la Delibera di G.R. del 16.02.2015, n. 176 "Approvazione del Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR)". pubblicato il 23.03.2015 sul BURP, n. 40;
- la L.R. 10.04.2015,n.19 "Modifiche alla legge regionale 7 ottobre 2015, n.19 (Norme per la pianificazione paesaggistica"

DATO ATTO che per la effettiva costituzione della Commissione locale paesaggio si rende necessario emanare il regolamento atto a disciplinare il funzionamento e la composizione della Commissione locale per il paesaggio medesima;

RITENUTA la propria competenza in merito all'approvazione del presente provvedimento in quanto rientrante fra le materie previste dall'art.42 del D.Lgs.218.08.2000, n.267 di competenza del Consiglio Comunale;

VISTO che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in ordine alla regolarità tecnica dal Dirigente del 3° Settore ing. Cesare Trematore ed alla regolarità contabile dal Dirigente del Settore Finanziario dott. Angelo Domenico Decandia, come di seguito:

- parere di regolarità tecnica: favorevole f.to Cesare Trematore;
- parere di regolarità contabile: favorevole f.to Angelo Domenico Decandia;

CHE il Settore competente per l'attivazione delle procedure necessarie ad individuare la Commissione locale per il paesaggio è il Settore Gestione del Territorio;

Con il seguente esito dela votazione espressa in forma palese per alzata di mano e proclamata dal Presidente del Consiglio:

Presenti 9

Assenti 8 (Leali, Carlucci, Dagostino, Stufano, Camporeale, Del Vecchio, Iannone, D'Amato) Favorevoli 9 (Depalma- Sindaco, Favuzzi, Fusaro, Battista, Bologna, Spadavecchia, Cervone, Bonvino, Arbore)

DELIBERA

- 1. **ISTITUIRE** la COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO evidenziando che la stessa costituisce organismo indispensabile per la realizzazione dei fini istituzionali del Civico Ente, giusta art. 96 del D.lgs 18.08.2000, n.267;
- 2. APPROVARE per le motivazioni in premessa che qui si intendono integralmente recepite il REGOLAMENTO contenente la "Disciplina per il funzionamento e la composizione della Commissione Locale per il Paesaggio", che in allegato forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (allegato A);

3. STABILIRE CHE:

- la COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO sia costituita da almeno cinque componenti;
- nella nomina dei componenti, oltre al rispetto di quanto indicato all'art. 8 della L.R. 07.10.2009,n.20 e ss.mm.ii. si terrà conto anche dei principi di pari opportunità e non discriminazione delle donne di cui all'art. 57 del D.Lgs.30.03.2001,n.165;
- 4. **ATTRIBUIRE** al dirigente del Settore Gestione del territorio la competenza al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche demandando allo stesso gli adempimenti conseguenti all'adozione del presente provvedimento;

5. **PROVVEDERE** con successivo atto all'assegnazione al Dirigente del Settore Gestione del Territorio delle risorse finanziarie necessarie ad assicurare il funzionamento della Commissione.





SETTORE 3°
GESTIONE DEL TERRITORIO
Servizio URBANISTICA

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO E LA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO

ing. Cesare TREMATORE

ing. Daniele CARRIERI

15.06.2015



SOMMARIO

Articolo 1. Finalità	3
Articolo 2. Istituzione della Commissione	3
Articolo 3. Competenze della Commissione	3
Articolo 4. Nomina e durata della Commissione	4
Articolo 5. Casi di incompatibilità	5
Articolo 6. Casi di conflitto d'interessi	5
Articolo 7. Decadenza e revoca	5
Articolo 8. Attribuzioni	6
Articolo 9. Funzionamento delle Commissione locale per il paesaggio	
Articolo 10. Funzioni del responsabile del procedimento paesaggistico e istruttori	ia delle
pratiche	9
Articolo 11. Termini per l'espressione del parere	9
Articolo 12. Criteri per l'espressione del parere	10
Articolo 13. Indennità	10
Articolo 14. Rinvio	10



Articolo 1. Finalità

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento e la composizione della Commissione locale per il paesaggio, ai sensi dell'art.148 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e ss.mm.ii., "Codice dei beni culturali e del paesaggio", dell'art. 8 della LR Puglia 7 ottobre 2009 n.20 modificata dalla L.R. 10.04.2015,n.19., "Norme per la pianificazione paesaggistica", e secondo i criteri definiti nell'allegato A) della deliberazione della Giunta Regionale Puglia 24 novembre 2009 n.2273.

Articolo 2. Istituzione della Commissione

- 1. Ai sensi dell'art. 148 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 e ss.mm.ii. e dell'art. 8 della L.R. Puglia 7 ottobre 2009 n. 20 e ss.mm.ii. è istituita presso il comune di Giovinazzo la "Commissione locale per il paesaggio", di seguito denominata per brevità "Commissione".
- 2. La Commissione è un organo collegiale tecnico-consultivo in materia di paesaggio e svolge le proprie funzioni nell'ambito territoriale del Comune di Giovinazzo.
- 3. A seguito di specifiche successive convenzioni ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18.08.2000,n.267, la competenza della Commissione potrà essere estesa ad altri Comuni contermini, senza che ciò comporti modifica del presente regolamento. Tali convenzioni dovranno chiaramente indicare i rapporti tra i diversi Enti anche relativamente alla composizione, nomina, durata e validità delle sedute della Commissione stessa. L'adesione potrà essere manifestata da ciascun Comune, in qualunque momento, anche successivamente alla nomina della Commissione.
- 4. Nel costituire le aggregazioni di cui al comma precedente è opportuno che i Comuni verifichino di appartenere al medesimo ambito di paesaggio, secondo l'individuazione effettuata nell'elaborato n.3.3.1 dello schema del Piano Paesaggistico adottato dalla Giunta Regionale con deliberazione n.1947 del 20 ottobre 2009 o di ricadere nella stessa area parco o, comunque, di essere interessati da analoghe finalità di salvaguardia e di valorizzazione di specifici sistemi di rilevanza paesaggistica sovralocale.

Articolo 3. Competenze della Commissione

- 1. La Commissione è composta da **cinque componenti** scelti tra figure professionali esterne all'amministrazione comunale e comunque non facenti parte dello Sportello Unico per l'Edilizia, in possesso di specializzazione universitaria ed esperienza almeno biennale in materie attinenti alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, alla pianificazione territoriale, all'archeologia e alle scienze agrarie o forestali.
- 2. La commissione deve comprendere la pluralità delle competenze previste dal comma precedente e, pertanto, deve essere costituita da:
 - a) un ingegnere con competenze inerenti alle discipline dell'ingegneria con particolare riferimento alla pianificazione urbanistica e ambientale;
 - b) un architetto esperto progettazione del restauro, recupero, riuso dei beni architettonici e del paesaggio;
 - c) un esperto con competenze inerenti alle discipline delle scienze della terra (con particolare riguardo alle geologia e geomorfologia);
 - d) un laureato in scienze agrarie o forestali;
 - e) una figura professionale priva di titolo di studio universitario purché suia documentata l'esperienza almeno quinquennale nelle materie di cui al comma 1



- 3. Inoltre nelle ipotesi di cui all'articolo 8, comma 2, lettera d), della legge regionale 25 giugno 2013, n. 17 (Disposizioni in materia di beni culturali), la commissione sarà integrata da un componente archeologo con competenze inerenti alle discipline storico-artistiche (con particolare riguardo ai beni culturali, all'archeologia, alla storia del territorio).
- 4. Nella nomina della commissione, coerentemente a quanto stabilito dall'art. 57 del D.Lgs.30.03.2001,n.165, per le pari opportunità, sarà garantita adeguata presenze di presenza di donne.
- 5. Uno dei cinque componenti la commissione sarà un giovane professionista con età inferiore a 35 anni;
- 6. Il possesso del titolo di studio e dell'esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in albi professionali, eccetera) attinenti alla tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, dovranno risultare dal curriculum individuale redatto in formato europeo.

Articolo 4. Nomina e durata della Commissione

- 1. I componenti della Commissione sono nominati con determinazione del Dirigente del Settore Gestione del territorio, sulla base di una graduatoria di merito redatta da parte di una commissione appositamente costituita previa valutazione dei curricula presentati dai candidati a seguito di avviso pubblico. La determinazione di nomina dovrà dare atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti rispetto a quanto previsto al precedente art. 3 della presente disciplina e a quanto disposto dall'allegato A) della deliberazione di Giunta Regionale del 24.11.2009,n.2273.
- 2. L'avviso Pubblico per la scelta dei componenti della Commissione locale del Paesaggio, la determinazione di nomina dei componenti della commissione, con allegata la graduatoria di merito, verrà pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune e sul sito internet www.comune.giovinazzo.ba.it.
- 3. La graduatoria formulata all'esito della selezione dei curricula raccolti con avviso pubblico resta in vigore per l'intero periodo di durata della Commissione e sarà utilizzata per eventuali sostituzioni dei componenti.
- 4. Nello svolgimento dell'attività presso la Commissione i componenti si conformano alle norme di comportamento previste per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Pertanto, si attengono al dovere di astensione nei casi disciplinati dall'articolo 7 del regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (A), emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 e del codice di comportamento specifico del Comune di Giovinazzo approvato con delibera di G.C.del 24.01.2014, n.10;
- 5. I componenti della commissione restano in carica per un periodo di tre anni; e l'incarico non può essere rinnovato.
- 6. Alla scadenza del termine di cui al comma precedente, la Commissione si intende prorogata di diritto fino alla nomina della nuova Commissione e comunque per non oltre trenta giorni dalla scadenza dell'incarico.
- 7. Qualora uno dei componenti, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica prima della scadenza del mandato, si provvederà alla sua sostituzione, attingendo dalla graduatoria approvata, con apposita determinazione del Dirigente del Settore Gestione del Territorio. Il soggetto nominato in sostituzione del commissario decaduto o dimissionario avrà lo stesso profilo professionale di quest'ultimo e rimarrà in carica per il rimanente periodo di durata della commissione.



Articolo 5. Casi di incompatibilità

- 1. La carica di componente della Commissione è incompatibile con la carica di Sindaco, di componente della Giunta Comunale, di Consigliere Comunale del Comune di Giovinazzo.
- 2. Sono parimenti incompatibili i soggetti che, per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimersi, anche in sede di controllo, sulle stesse pratiche su cui è tenuta ad esprimersi la Commissione.
- 3. La carica di componente della Commissione è incompatibile con il rapporto di dipendenza, continuativa o temporanea, con il Comune di Giovinazzo o con Enti, Aziende e/o Società delle quali il Comune abbia quote di partecipazione a qualunque titolo.
- 4. Per tutta la durata del loro mandato i membri della Commissione, nonché i tecnici eventualmente ad essi legati in associazione professionale o in qualità di dipendente o di collaboratore, non possono accettare incarichi professionali pubblici inerenti ad attività edilizie presso il medesimo Comune, fatta salva comunque la conclusione degli adempimenti riferiti ad eventuali incarichi assunti precedentemente alla nomina.
- 5. I componenti della Commissione non possono essere contestualmente membri di qualunque altra Commissione del Comune di Giovinazzo.

Articolo 6. Casi di conflitto d'interessi

- 1. I componenti della Commissione devono astenersi dal partecipare all'esame, alla discussione ed alla votazione, a pena di invalidità delle decisioni assunte, quando:
 - a) partecipano alla progettazione, anche parziale, dell'intervento, alla direzione lavori o in qualsiasi modo alla richiesta del titolo edilizio comunque denominato, oggetto di parere della Commissione;
 - b) siano proprietari o possessori od usufruttuari o comunque titolari, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile e comunque in qualsiasi altro caso tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione;
 - c)appaltino la realizzazione dell'opera oggetto di parere della Commissione.
- 2. L'obbligo di astensione di cui al comma precedente sussiste anche nelle ipotesi in cui le istanze siano state presentate da parenti od affini entro il quarto grado del componente della Commissione, dal coniuge o da professionisti che operano nel suo studio o con lui associati.
- 3. Qualora un componente della Commissione rilevi, anche solo mediante la lettura dell'ordine del giorno riportato nella convocazione, la propria incompatibilità rispetto ad una o più delle pratiche all'esame della Commissione, deve far presente tale condizione al Presidente della Commissione immediatamente prima che ne sia iniziato l'esame ed allontanarsi dall'aula nella quale è riunita la Commissione. Dell'osservanza di tale prescrizione deve esserne fatta menzione nel verbale.

Articolo 7. Decadenza e revoca

1. I componenti della Commissione decadono automaticamente dalla carica nel caso insorga una causa di incompatibilità di cui all'articolo 5, sopravvenuta successivamente alla nomina. In questo caso i componenti sono tenuti a comunicare immediatamente al Presidente della Commissione e al Dirigente del Settore Gestione del territorio le incompatibilità sopravvenute, astenendosi a partecipare a ulteriori convocazioni.



- 2. I componenti della Commissione sono revocati qualora non rispettino gli obblighi di astensione, di cui all'articolo 6, o per altri gravi motivi inerenti lo svolgimento delle loro funzioni.
- I componenti della Commissione decadono automaticamente dalla carica senza necessità di specifica determinazione se risultano assenti per più di tre riunioni consecutive della Commissione, o a dodici riunioni anche non consecutive nel corso di un anno solare.
- 4. Ricorrendo le situazioni di cui ai commi precedenti, la decadenza e la revoca devono essere dichiarate con determinazione del dirigente del Settore Gestione del Territorio con contestuale nomina del sostituto che rimarrà in carica sino alla scadenza della Commissione, ai sensi del precedente articolo 3.
- 5. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone preventiva comunicazione scritta al dirigente del; in tale caso rimarranno in carica fino alla loro sostituzione. Il dirigente del Settore Gestione del Territorio provvederà, entro trenta giorni dal ricevimento delle lettera di dimissioni, alla nomina del sostituto ai sensi del precedente articolo 3 che rimarrà in carica sino alla scadenza della Commissione.

Articolo 8. Attribuzioni

- 1. Le disposizioni normative che la commissione dovrà uniformarsi (e comunque da intendersi a solo titolo indicativo ma non esaustivo), sono le seguenti:
 - D. Lgs. 22.01.2004 n.42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e ss.mm.ii;
 - deliberazione della G.R. del 16.02.2015,n.176 pubblicata sul BURP del 23.03.2015,n.40 avente ad oggetto: "Approvazione del Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (individuato con l'acronimo PPTR)";
 - tutti gli elaborati grafici e scrittografici comprese le NTA allegati alla predetta deliberazione;
 - la Delibera di G.R. del 15.12.2000, n.1748;
 - la L. R. 7.10.2009, n.20 "Norme per la pianificazione paesaggistica":
 - la L.R.16.10. 2009 n.22 "Integrazione alla legge regionale 24 luglio 1997, n.19 (Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia) e modifica all'articolo 7 della legge regionale legge 7.10.2009, n.20 (Norme per la pianificazione paesaggistica)";
 - la L.R. 10.04.2015,n.19 "Modifiche alla legge regionale 7 ottobre 2009, n.20(Norme per la pianificazione paesaggistica";
 - NTA del PAI approvato con delibera del Comitato Istituzionale n. 39 del 30.11.2005;
 - ogni altra disposizione normativa applicabile alla materia paesaggistica.
- La Commissione esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme e i vincoli degli strumenti paesaggistici o a valenza paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio comunale.
- 3. Nell'esercizio delle sue funzioni in materia paesaggistica di cui al comma precedente, la Commissione valuta gli interventi proposti in relazione:
 - alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti;
 - alla congruità con i criteri di gestione del bene tutelato.



- 4. Nel rispetto delle attribuzioni previste dalla legge e in relazione all'esercizio della propria competenza specifica, l'attività consultiva della Commissione si svolge mediante l'espressione di pareri obbligatori che vengono resi per le ipotesi previste espressamente dalla legge nel caso in cui l'originalità delle questioni trattate, richieda un qualificato parere della Commissione stessa.
- 5. Il parere della Commissione è obbligatoriamente richiesto nelle seguenti ipotesi:
 - nel corso dei procedimenti di autorizzazione paesaggistica, di natura pubblica o privata previsti dall'art.146 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii e art. 90 delle N.T.A. allegate al Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (individuato con l'acronimo PPTR) nell'ambito delle competenze sub-delegate ai Comuni dalla Regione Puglia di cui all'art. 7 della L.R. 7 ottobre 2009 n.20 modificata dalla L.R. 10.04.2015,n.19 ad eccezione dell'accertamento di compatibilità di cui agli artt. 167 e 181 del d.Lgs 42/2004;
 - nel corso dei procedimenti di accertamento di compatibilità paesaggistica previsti dall'art.91 delle N.T.A. allegate al PPTR;
 - per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e dei provvedimenti che seguono la disciplina del PUTT/P ai sensi dell'articolo 106 delle norme tecniche di attuazione del PPTR
 - ogni qual volta il responsabile del procedimento o il responsabile dell'ufficio cui è demandato il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ritenga che un intervento proposto possa incidere negativamente sull'aspetto esteriore dei luoghi.
- 6. Nei procedimenti di cui al regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'art. 146, comma9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004,n.42, e successive modificazioni, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2010, n.139, la Commissione esprime un parere facoltativo, in assenza del quale l'ente delegato procede comunque sull'istanza
- 7. La Commissione può inoltre:
 - a) chiedere integrazioni documentali nei termini previsti dalla vigente normativa;
 - b) convocare e sentire i richiedenti e/o i progettisti per l'illustrazione del progetto.

Articolo 9. Funzionamento delle Commissione locale per il paesaggio

- 1. La Commissione, nel corso della prima seduta, nomina al suo interno il Presidente ed il Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza. Il Presidente presiede le riunioni e coordina l'andamento dei lavori della Commissione.
- 2. Alle riunioni della Commissione partecipano senza diritto di voto il responsabile dell'unità organizzativa cui è demandato il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ed il responsabile del procedimento per relazionare sull'istruttoria delle pratiche.
- 3. La Commissione è convocata dal Presidente, tramite avviso scritto consegnato a mano o tramite posta ordinaria o a mezzo fax o per posta elettronica con almeno cinque giorni naturali e consecutivi di preavviso.
- 4. La Commissione si riunisce in via ordinaria due volte al mese.
- 5. La Commissione può essere convocata in seduta straordinaria per comprovate ragioni di necessità e urgenza rappresentate dal responsabile dell'ufficio cui è demandato il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.
- 6. In caso di motivata urgenza la convocazione può essere recapitata tre giorni naturali e consecutivi prima della seduta a mezzo fax o per posta elettronica.



- 7. La nota di convocazione deve indicare espressamente la data, l'ora e il luogo della riunione e ad essa deve essere allegato l'ordine del giorno della riunione stessa con l'indicazione delle pratiche da esaminare e la descrizione sommaria degli interventi.
- 8. I componenti della Commissione devono comunicare almeno 48 ore prima della seduta, ridotte a 24 ore in caso di convocazione d'urgenza, la loro indisponibilità a parteciparvi ed eventuali incompatibilità in riferimento alle pratiche da trattare.
- 9. Le riunioni della Commissione non sono pubbliche. Se opportuno, il Presidente potrà ammettere il solo progettista limitatamente all'illustrazione del progetto, ma non alla successiva attività di esame e di espressione del parere da parte della Commissione.
- 10. Per la validità delle riunioni e dei pareri della Commissione è necessaria la presenza di almeno tre membri, di cui uno deve essere il Presidente ovvero il Vicepresidente.
- 11. Per l'esame dei progetti la Commissione provvede secondo l'ordine del giorno allegato all'avviso di convocazione. L'ordine del giorno contiene l'elenco di tutte le pratiche secondo l'ordine di presentazione. Possono fare eccezione i progetti di opere pubbliche o di interesse pubblico che per questioni d'urgenza vengono sottoposti all'esame della Commissione anche se non inseriti nell'ordine del giorno.
- 12. L'ordine del giorno deve comprendere solo le pratiche per le quali la documentazione sia completa e per le quali sia stata redatta l'istruttoria da parte del responsabile del procedimento.
- 13. Il responsabile del procedimento relaziona obbligatoriamente prima della espressione di parere della Commissione su ciascuna pratica posta all'ordine del giorno.
- 14. La Commissione, sulla base delle risultanze della relazione istruttoria del responsabile del procedimento, esprime i seguenti pareri:
 - a) parere favorevole motivato;
 - b) parere favorevole motivato con eventuali prescrizioni;
 - c) parere contrario motivato.
 - Il Presidente sottopone alla Commissione una proposta di parere motivato, formulata come previsto al precedente capoverso, sulla quale i membri esprimeranno voto favorevole o contrario; le ragioni del voto contrario dei membri dissenzienti devono essere verbalizzate. Nel corso della discussione i componenti possono proporre sulla proposta emendamenti sostitutivi, aggiuntivi o modificativi sui quali la Commissione dovrà votare.
- 15.I pareri della Commissione si intendono validamente assunti con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. A parità di voto prevale quello del presidente. Nel voto non è ammessa l'astensione.
- 16.Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da persona designata dal responsabile dell'ufficio cui è demandato il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche.
- 17. Il Segretario provvede alla redazione del verbale della riunione della Commissione. Il verbale deve indicare: il luogo e la data della riunione; il numero e i nominativi dei presenti, nonché degli assenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione; l'eventuale richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto. Il verbale è sottoscritto da tutti i componenti presenti e dal segretario.
- 18. Qualunque sia l'esito del parere espresso dalla Commissione, il segretario è tenuto:
 - ad apporre su ogni elaborato progettuale un timbro attestante l'avvenuto esame da parte della Commissione;
 - a far firmare l'attestazione al Presidente o, in sua vece, al Vicepresidente, facendo apporre la data della seduta di Commissione.



- 19.I pareri della Commissione sono resi noti al pubblico, in forma sommaria, con appositi elenchi pubblicati sull'albo pretorio e sul sito del Comune di Giovinazzo.
- 20. Sarà consentito a chiunque ne abbia diritto prendere visione o richiedere copia dei verbali della Commissione, nel rispetto della normativa vigente in materia di accesso agli atti.

Articolo 10. Funzioni del responsabile del procedimento paesaggistico e istruttoria delle pratiche

Il responsabile del procedimento, che dovrà essere distinto da quello in materia di edilizia ed urbanistica, entro quaranta giorni dalla ricezione della domanda di autorizzazione paesaggistica deve:

- a) verificare se l'istanza risulta essere corredata della documentazione necessaria e svolgere gli accertamenti del caso;
- b) richiedere le necessarie integrazioni qualora la documentazione allegata all'istanza non sia completa. In tale caso, i termini di decorrenza del procedimento sono sospesi dalla data di richiesta fino a quella di ricezione della documentazione;
- c) verificare la compatibilità fra l'interesse paesaggistico tutelato e l'intervento progettato;
- d) mettere a disposizione dei componenti della Commissione la documentazione necessaria per l'espressione del parere di competenza relativo ai progetti posti in esame, almeno cinque giorni naturali e consecutivi prima della seduta;
- e) partecipare alla Commissione in qualità di relatore del progetto da valutare per acquisirne il parere;
- f) trasmettere alla "Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio della Puglia" la documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa dell'intervento;
- g) comunicare all'interessato l'inizio del procedimento ai sensi e per gli effetti della legge 241/1990 e s.m.i.
- h) curare ogni altro adempimento procedurale finalizzato al rilascio della autorizzazione paesaggistica.

Articolo 11. Termini per l'espressione del parere

- 1. La commissione è tenuta, in via generale, ad esprimere il proprio parere in sede di prima valutazione e, comunque, nel caso sia necessario un supplemento istruttorio, non oltre la successiva seduta utile.
- 2. Nel caso di procedimenti di autorizzazione paesaggistica il responsabile del procedimento dovrà acquisire il parere della Commissione entro 20 giorni dalla nota di convocazione della medesima Commissione da parte del responsabile dell'ufficio.
- 3. Nel caso di procedimenti di compatibilità paesaggistica, di cui all'art. 91 delle NTA allegate al PPTR, la Commissione dovrà esprimersi entro 60 giorni dal ricevimento formale dell'istanza presso il Settore Gestione del Territorio;
- 4. Decorsi i termini di cui ai commi precedenti senza l'espressione del parere da parte della Commissione, il responsabile del procedimento procede in assenza di questo e formula una proposta motivata da allegare alla relazione tecnica illustrativa da trasmettere alla Soprintendenza territorialmente competente, nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 241/90. Il responsabile del procedimento dovrà inoltre precisare il mancato parere della Commissione sia alla Soprintendenza, sia al dirigente del Settore Gestione del Territorio.



- 5. Qualora la Commissione esprima un parere con prescrizioni non sostanziali che comportino la necessità di adeguamento del progetto, compete al responsabile del procedimento verificare il rispetto di tali prescrizioni senza sottoporre nuovamente la pratica alla valutazione della Commissione stessa.
- 6. La richiesta di integrazioni e/o di rielaborazioni da parte della Commissione determina la sospensione dei termini, che riprendono a decorrere alla data di ricezione delle integrazioni e/o rielaborazioni richieste.

Articolo 12. Criteri per l'espressione del parere

- 1. Nella valutazione dei progetti la Commissione adotta criteri di esame uniformi e trasparenti.
- 2. La Commissione esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi le norme, e i vincoli degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato.
- 3. Entro 30 giorni dal suo insediamento, la Commissione formula, in un documento scritto, i principi e i criteri che adotterà nella valutazione dei progetti sottoposti al suo esame. Tale documento non può derogare dalle disposizioni normative statali e regionali, ai regolamenti e agli atti e strumenti afferenti la pianificazione paesaggistica vigenti.

Articolo 13. Indennità

1. Per i componenti della Commissione è corrisposto un gettone, a titolo di rimborso forfetario per la partecipazione alle riunioni. L'importo del gettone non può superare il tetto massimo fissato per i consiglieri comunali eletti nello stesso territorio.

Articolo 14. Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si fa rinvio alle vigenti norme legislative e regolamentari che regolamentano la materia.

Articolo 15. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dopo la rituale pubblicazione all'albo pretorio online, giusta art.12 comma 3 dello statuto comunale di Giovinazzo.

ALLEGATO 1) alla delibera d'C.C.

Città di Giovinazzo - Atti del Consiglio Comunale

VERBALE DI DISCUSSIONE RELATIVO AL PUNTO N. 3 POSTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA CONSILIARE TENUTASI IL GIORNO 19 GIUGNO 2015 E AVENTE AD OGGETTO:

NOMINA DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO. D.LGS. N. 42 DEL 22 GENNAIO DEL 2004 (CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO). LEGGE REGIONALE NUMERO 20 DEL 07 OTTOBRE 2009 (NORME PER LA PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA). APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO CONTENENTE LA DISCIPLINA PER IL FUNZIONAMENTO E LA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE LOCALE PAESAGGIO. L.R. 7.10.2009, N. 20 "NORME PER LA PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA E SS.MM.II."

PRESIDENTE:

Allora terzo punto all'ordine del giorno: Nomina della Commissione locale per il paesaggio, D.L. N. 42 del 22 gennaio del 2004, codice dei beni culturali del paesaggio, Legge Regionale numero 20 del 7 ottobre del Eh?... Entra in aula?... Approvazione regolamento contenente la disciplina per il funzionamento e la composizione della Commissione Locale per il paesaggio -Legge regionale 7/10/2009, numero 20, Norme per la pianificazione paesaggistica e ss.mm.ii.. Prego Assessore.

ASSESSORE SANNICANDRO:

Si tratta del recepimento della delega prevista e anzi

Seduta del 19 Giugno 2015 - Pagina 43

sollecitata più volte dalla Regione Puglia per quanto riguarda il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche.

E quindi la legge nazionale, poi recepita anche dalle disposizioni regionali prevede che appunto possano essere richieste la delega per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche agli Enti Locali a seguito appunto della costituzione della Commissione Paesaggio costituta nelle maniere previste dalla legge.

Quindi in sostanza la delibera recepisce queste direttive, istituisce la Commissione paesaggio, e stabilisce delle norme procedurali per la emissione dei pareri consultivi. Molti Comuni hanno approvato e hanno recepito questa delega con delibera di Giunta Comunale, noi abbiamo ritenuto, un po' perché si parla di regolamento, anche se in realtà non è un regolamento agli effetti, diciamo, di legge che è di competenza del Consiglio, in realtà sono norme procedurali per il funzionamento della Commissione. Ma ad ogni buon conto abbiamo ritenuto che potesse essere utile anche, diciamo, la condivisione da parte del Consiglio Comunale, e quindi la portiamo in discussione oggi.

Ovviamente il fine è quello di semplificare le procedure, quindi alleggerire e ridurre i tempi anche, sia per quanto riguarda le autorizzazioni derivanti da richieste da parte di privati, sia per le stesse richieste necessarie per l'esecuzione di opere pubbliche che attualmente negli

ultimi, negli anni scorsi sono state sottoposte a complicazioni perché vanno inviate alla Regione, poi alla Sovraintendenza, la Regione ogni volta ci rimproverava di non avere acquisita la delega, quindi per gli uffici regionali era un sovraccarico di lavoro e quindi ci hanno più volte sollecitato a fare questo.

Oltretutto, ripeto, la riduzione dei tempi, la semplificazione e avere anche una Commissione dedicata, quindi per il Comune che conosce anche meglio evidentemente le problematiche locali, sicuramente garantisce sia da un punto di vista, come dire, tecnico, il rilascio dei pareri, e sia dal punto di vista appunto dei tempi e delle procedure.

Quindi ritengo che sia una questione molto utile che invito il Consiglio a discutere e votare oggi.

PRESIDENTE:

Ci sono interventi? Tutto chiaro? Prego Consigliere.

CONSIGLIERE BATTISTA:

Volevo soltanto, come si dice, ripetere quello che ho detto prima, istituire la Commissione paesaggistica servirà per snellire diverse pratiche, per cui credo che sia una cosa giusta e una cosa positiva averla, finalmente dopo tanti anni, averla istituita, poterla istituire più che averla

Città di Giovinazzo - Atti del Consiglio Comunale

istituita.

PRESIDENTE:

Allora. Pongo in votazione il provvedimento così come iscritto all'ordine del giorno e come risulta agli atti.

I favorevoli sono pregati di alzare la mano. I contrari?
Gli astenuti? All'unanimità dei presenti.

CONSIGLIERE SPADAVECCHIA:

Presidente l'immediata esecutività.

PRESIDENTE:

È un regolamento, non c'è.

Il Presidente del Consiglio f.to Domenico Vito Favuzzi	e letto ed approvato viene come appresso sottoscritto. Il Segretario Generale f.to Teresa De Leo
Prot. n. 1082	Li 1 4 LUG, 2015
Della su estesa deliberazione viene i gg.15 consecutivi.	niziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per
Addi : 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
Il Messo Notificatore f.to RUCCI NICOLA	Il Segretario Generale <u>f.to Teresa De Leo</u>
E' Copia conforme all'originale per uso a	·
JIN	Bott.ssa Teresa De Leo
Il sottoscritto Segretario Generale, vische la presente deliberazione : - è stata affissa all'Albo Pretorio dal al	is glight d'ufficio, TEESTA comunale per 15 gg. consecutivi a partire
Il sottoscritto Segretario Generale vische la presente deliberazione : - è stata affissa all'Albo Pretorio dal al D.Lgs.vo n. 267/2000 ; - è divenuta esecutiva :	segretario generale Bott.ssa Teresa De Leo Buil.ssa Teresa De Leo Li glighti d'ufficio, ETESTA comunale per 15 gg. consecutivi a partirecome prescritto dall'art. 124, comma 1, del